



IL SINDACATO DELLE PERSONE

STATUTO

UIL Funzione Pubblica

Approvato il 5 giugno 2026

**ETRATTO DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI ALLO STATUTO UIL FP
APPROVATO IL 15/11/2025 DAI CONSIGLI UNIFICATI UIL FPL-UILPA-UIL.OO.CC.**

(IN ROSSO LE PARTI DA ELIMINARE E IN GIALLO QUELLE DA INTEGRARE)

PARTE PRIMA

PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UIL FUNZIONE PUBBLICA

ARTICOLO 3 - COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo 2, la UIL FP intende:

a) [...].

L'elenco delle azioni sopra riportato è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ripromettendosi la UIL FP di mettere in atto qualsiasi iniziativa e attività sia nell'interesse delle/degli iscritte/i che delle/dei lavoratrici/lavoratori.

A questo fine la UIL FP può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

~~La UIL FP, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma alle seguenti clausole:~~

~~• divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;~~

~~• obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentite l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;~~

~~• intrasmissibilità della quota o contributo associativo. **(questa disposizione viene eliminata perché già disciplinata dall'articolo 9)**~~

La UIL FP potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa, complementare o strumentale a quelle sopra elencate, utile per perseguire gli scopi statutari e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

~~La UIL FP si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.~~

~~La UIL FP, ai sensi dell'articolo 26 del Reg. Ue 2016/679, è contitolare con la UIL Nazionale dei dati personali delle/dei iscritte/i, rilasciati da queste/i ultimi al momento dell'iscrizione.~~

~~Anche in virtù di ciò, La UIL FP, unitamente alla UIL dovrà tenere apposito elenco nominativo di coloro a cui è intestata la Tessera. **(questa disposizione viene eliminata perché già disciplinata dall'articolo 5)**~~

PARTE SECONDA STRUTTURE DI BASE

ARTICOLO 16 - ORGANI DEL GAU

Gli Organi del GAU sono:

- a) il Congresso GAU (assemblea degli iscritti);
- b) il Direttivo;
- c) la Segreteria;
- d) la/il Segretaria/o Responsabile GAU.

Il Direttivo e la Segreteria possono essere eletti solo negli enti/aziende con un numero di iscritti pari o superiore a 20 (venti); diversamente si procede alla elezione di un Responsabile di GAU.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e l'esercizio del voto sono disciplinate, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni, dall'articolo 68 del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

PARTE TERZA STRUTTURE TERRITORIALI

ARTICOLO 21 - ORGANISMI TERRITORIALI

La struttura Territoriale è costituita dai seguenti Organismi:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) l'Esecutivo Territoriale
- d) la/il Segretaria/o Generale Territoriale;
- e) la Segreteria Territoriale;
- f) la/il Tesoriera/e;
- g) le/i Responsabili di Dipartimento Territoriale;
- h) le/i Coordinatrici/ori di Ente/Amministrazione/Agenzia Territoriale;
- i) le/i Coordinatrici/ori di Professione/Area Territoriale;
- j) il Collegio sindacale Territoriale.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e l'esercizio del voto degli Organismi Territoriali sono disciplinate, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni, dall'articolo 68 del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

ARTICOLO 23 - CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è l'organo di direzione nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro, indirizza e coordina la politica sindacale della categoria nei luoghi di lavoro e nei comparti previsti all'articolo 1 e risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Territoriale ha i seguenti compiti:

- a) Eleggere al proprio interno, nell'ordine, con votazioni distinte, a voto palese:
 - la/il Segretaria/o Generale Territoriale,
 - la Segreteria Territoriale;
 - la/il Tesoriera/e;
 - l'Esecutivo;
 - le/i Responsabili dei Dipartimenti Territoriali, su proposta della Segreteria Territoriale;
 - le/i Responsabili e **le/i Vice-Responsabili** dei Servizi Territoriali, su proposta della Segreteria Territoriale;
- b) ratificare i nominativi eletti, su proposta della Segreteria Territoriale, dalle relative assemblee, delle/i Coordinatrici/ori di Ente/Amministrazione/Agenzia Territoriali e le/i Coordinatrici/ori di Professione/Area Territoriali;
- c) impostare l'azione sindacale generale in relazione agli orientamenti della Struttura Regionale;
- d) dibattere le politiche specifiche del proprio territorio;
- e) convocare il Congresso Territoriale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Congressuale UIL FP.

ARTICOLO 24 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è formato da un massimo di centodieci (110) componenti eletti dal Congresso Territoriale.

Fanno inoltre parte del Consiglio Territoriale, ove non già eletti:

- a) la/il Segretaria/o del GAU di Azienda o Ente con un numero di iscritti non inferiore a 20 (venti) e non superiore a 200 (duecento);
- b) **fino a** 3 (tre) componenti della Segreteria di GAU di Azienda o Ente che superano i 200 (duecento) iscritti (se superano i 500 iscritti, si possono aggiungere fino ad ulteriori 2 componenti del GAU, su autorizzazione della Segreteria Territoriale);

I punti a) e b) si applicano esclusivamente ai GAU di competenza dei Comparti delle Funzioni Locali, Sanità Pubblica, Sanità Privata e Terzo Settore;

- c) le/i Coordinatrici/ori di Ente/Amministrazione/Agenzia Territoriali (provenienza Dipartimenti Funzioni Centrali ed Enti e Casse Previdenziali); nel caso di non presenza del coordinatore, può essere eletto il Responsabile GAU del medesimo

Ente/Amministrazione/Agenzia Territoriale; fino ad ulteriori 6 membri scelti all'interno dei Coordinamenti più rappresentativi, su proposta della Segreteria Territoriale.

- d) **fino a 4** (quattro) componenti scelti tra le/i Coordinatrici/ori di Professione e di Area Territoriali (provenienza Dipartimenti Funzioni Locali, Sanità Pubblica, Sanità Privata, Terzo Settore – esclusi quelli interni ai GAU);
- e) una rappresentanza di un componente di RSU per ciascun Dipartimento (ove costituito) scelta tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in termini assoluti;
- f) la/il Segretario/o Generale Territoriale;
- g) le/i componenti la Segreteria Territoriale;
- h) la/il Tesoriera/e;
- i) le/i Responsabili dei Dipartimenti;
- j) fino a **8 (otto)** ~~n. 2~~ componenti scelte/i tra le/i Responsabili dei Servizi Territoriali **su indicazione della Segreteria Territoriale;**
- k) un componente per ciascun Settore se presente (ad esclusione degli Organi Costituzionali);
- l) le/i Responsabili del Coordinamento delle Pari opportunità – Politiche di genere;
- m) la/il Responsabile dell'Organismo UIL FP/UIL Pensionati, se presente.

I componenti effettivi del Collegio sindacale partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio Territoriale

Il numero massimo dei componenti del Consiglio Territoriale può essere aumentato fino al 20%, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 28 - ESECUTIVO TERRITORIALE

L'Esecutivo Territoriale è l'organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Territoriale e risponde ad esso della sua attività. Sono compiti dell'Esecutivo Territoriale:

- a) approvare il rendiconto consuntivo ed il preventivo di spesa annuale;
- b) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Territoriale e adottare provvedimenti di urgenza, in casi e circostanze eccezionali, **che dovranno essere successivamente ratificati alla prima riunione utile dal Consiglio Territoriale;**
- c) vigilare sulle attività delle strutture dell'organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- d) provvedere alla designazione delle/i rappresentanti della UIL FP negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Territoriali;
- e) delegare alla Segreteria Territoriale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- f) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Territoriale.

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO TERRITORIALE

L'Esecutivo Territoriale è formato da un massimo di 45 (quarantacinque) componenti:

- la/il Segretaria/o Generale;
- le/i componenti della Segreteria **Territoriale**;
- la/il Tesoriera/e;
- le/i Responsabili dei Dipartimenti;
- e/i Responsabili dei Settori Territoriali (ad esclusione degli Organi Costituzionali);
- fino **a 3 (tre)** componenti per ciascun Dipartimento in rappresentanza dei relativi Coordinamenti, **nominati su indicazione della Segreteria Territoriale** ~~secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;~~
- fino **a 8 (otto) componenti** ~~2 componenti~~ in rappresentanza dei Servizi Territoriali, **nominati su indicazione della Segreteria Territoriale** ~~nominati secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;~~
- la/il Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;
- la/il Presidente del Collegio Sindacale, senza diritto di voto.

Il numero massimo dei componenti dell'Esecutivo Territoriale può essere aumentato fino al 20%, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale.

PARTE QUARTA STRUTTURE REGIONALI

ARTICOLO 34 - ORGANI DELLA STRUTTURA REGIONALE

La Struttura Regionale è costituita dai seguenti organi:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) l'Esecutivo Regionale;
- d) la/il Segretaria/o Generale Regionale;
- e) la Segreteria Regionale;
- f) la/il Tesoriera/e Regionale;
- g) le/i Responsabili di Dipartimento Regionali;
- h) le/i Coordinatrici/ori di Ente/Amministrazione/Agenzia Regionali;
- i) le/i Coordinatrici/ori di Professione/Area Regionali;
- j) la/il Presidente del Collegio Sindacale Regionale, senza diritto di voto;
- k) la/il Presidente del Collegio di Garanzia Regionale, senza diritto di voto.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e l'esercizio del voto degli Organismi Regionali sono disciplinate, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni, dall'articolo 68 del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

ARTICOLO 36 - CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione tra un Congresso e l'altro e garantisce la funzionalità e la presenza capillare dell'organizzazione nella regione.

Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, nell'ordine, con votazioni distinte e a voto palese:
 - la/il Segretaria/o Generale Regionale;
 - la Segreteria Regionale;
 - la/il Tesoriera/e;
 - l'Esecutivo;
 - le/i Responsabili dei Dipartimenti Regionali, su proposta della Segreteria Regionale;
 - le/i Responsabili e le/i Vice-Responsabili dei Servizi Regionali, su proposta della Segreteria Regionale;
- b) ratificare i nominativi eletti, su proposta della Segreteria Regionale, dalle relative assemblee delle/i Coordinatrici/ori Ente/Amministrazione/Agenzia Regionali e delle/i Coordinatrici/ori di Professione/Area Regionali;
- c) assumere l'azione sindacale generale in relazione agli indirizzi dei Congressi;
- d) definire le direttive generali per l'attività contrattuale regionale;
- e) convocare il Congresso Regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Congressuale UIL FP.

ARTICOLO 37 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è formato da un massimo di 165 (centosessantacinque) componenti.

Fanno parte del Consiglio Regionale, ove non già eletti:

- a) fino a ~~da 1 a~~ 3 (tre) componenti, compreso la/il Segretaria/o Generale, di ciascuna Segreteria Territoriale di competenza del territorio;
- b) da 1 (uno) a 5 (cinque) componenti del Capoluogo (solo in caso di aggregazione strutture di Capoluogo e Regionale);
- c) fino a 3 (tre) ~~da 1 a 3~~ componenti dei Coordinamenti Territoriali (solo in caso di Regionalizzazione);
- d) un componente RSU per ciascun territorio;
- e) la/il Segretaria/o Generale Regionale;
- f) le/i componenti della Segreteria Regionale;
- g) la/il Tesoriera/e;

- h) le/i Responsabili dei Dipartimenti Regionali;
- i) le/i Coordinatrici/tori di Ente/Amministrazione/Agenzia Regionali **dei coordinamenti più rappresentativi** (provenienza Dipartimenti Funzioni Centrali ed Enti e Casse Previdenziali); fino ad ulteriori 6 (sei) membri scelti all'interno dei Coordinamenti di Ente/Amministrazione/Agenzia Territoriali più rappresentativi; **entrambi scelti su proposta della Segreteria Regionale**;
- j) le/i Coordinatrici/ori di Professione e di Area Regionali **scelti tra i coordinamenti più rappresentativi** (provenienza Dipartimenti Funzioni Locali, Sanità Pubblica, Sanità Privata, Terzo Settore – esclusi quelli interni ai GAU) **su proposta della Segreteria Regionale**;
- k) fino a 4 (quattro) componenti scelti tra le/i Responsabili dei Servizi Regionali;
- l) un componente per ciascun Settore se presente (ad esclusione degli Organi Costituzionali);
- m) le/i Responsabili del Coordinamento delle Pari opportunità – Politiche di genere;
- n) la/il Responsabile dell'Organismo UIL FP/UIL Pensionati, se presente.

Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano i componenti effettivi del Collegio Sindacale e del Collegio di Garanzia, senza diritto di voto.

Nel caso in cui il capoluogo e la Regione siano unificate, o nel caso di Regionalizzazione, si applicano anche i punti a), b), d) dell'articolo 24 e la lettera j) del presente articolo non viene considerata.

Il numero massimo dei componenti del Consiglio Regionale può essere aumentato fino al 20%, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 42 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale è formato da un massimo di 57 (cinquantasette) componenti, comprensivi:

- della/del Segretaria/o Generale;
- delle/ei componenti la Segreteria Regionale;
- della/del Tesoriera/e;
- delle/dei Segretarie/i Generali Territoriali;
- delle/dei Coordinatrici/ori Territoriali (solo in caso di regionalizzazione)
- delle/i Responsabili dei Dipartimenti Regionali;
- delle/i Responsabili dei Settori Regionali (ad esclusione degli Organi Costituzionali);
- **fino a ~~di~~ 3 (tre) componenti per ciascun Dipartimento in rappresentanza dei relativi Coordinamenti Regionali, nominati dalla Segreteria Regionale ~~nominati secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;~~**
- **fino a 8 (otto) ~~n. 2~~ componenti in rappresentanza dei Servizi Regionali, nominata dalla Segreteria Regionale ~~nominati secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;~~**
- della/del Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;

- della/del Presidente del Collegio Sindacale Regionale, senza diritto di voto;
- della/del Presidente del Collegio di Garanzia Regionale, senza diritto di voto.

Il numero massimo dei componenti dell'Esecutivo Regionale può essere aumentato fino al 20%, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale

PARTE QUINTA STRUTTURA NAZIONALE

ARTICOLO 46 - ORGANISMI NAZIONALI

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dal presente Statuto e dal suo Regolamento di Attuazione.

Secondo valutazioni e decisioni del Congresso della UIL FP può essere istituita e eletta in sede congressuale l'Assemblea Nazionale, i cui compiti e modalità di funzionamento sono contenuti nel presente Statuto.

Gli Organismi del livello nazionale sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) l'Esecutivo Nazionale;
- d) la/il Segretaria/o Generale;
- e) la Segreteria Nazionale;
- f) la/ il Tesoriera/e;
- g) le/i Responsabili di Dipartimento Nazionali;
- h) le/i Coordinatrici/ori di Ente/Amministrazione/Agenzia Nazionali;
- i) le/i Coordinatrici/ori di Professione/Area Nazionali;
- j) il Collegio Sindacale Nazionale;
- k) il Collegio Nazionale di Garanzia.

La composizione ed i compiti degli Organismi sono regolati dal presente Statuto.

Lo stesso Statuto ed il Regolamento di Attuazione prevedono la costituzione di appositi Comitati di settore ed i compiti loro affidati.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e l'esercizio del voto degli Organismi Nazionali sono disciplinate, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni, dall'articolo 68 del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

ARTICOLO 49 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo della UIL FP, nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso Nazionale della UIL FP che lo ha eletto.

Il Consiglio Nazionale ha, inoltre, i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, nell'ordine, con votazioni separate e a voto palese:
 - la/il Segretaria/o Generale;
 - la Segreteria Nazionale;
 - la/il Tesoriera/e;
 - l'Esecutivo Nazionale;
 - le/i Responsabili dei Dipartimenti Nazionali, su proposta della Segreteria Nazionale;
 - le/i Responsabili e le/i **Vice-Responsabili** dei Servizi Nazionali su proposta della/o Segretaria/o Nazionale;
- b) ratificare la nomina delle/gli elette/i, su proposta della Segreteria Nazionale, dalle relative assemblee delle/i Coordinatrici/ori Ente/Amministrazione/Agenzia Regionali e le/i Coordinatrici/ori di Professione/Area Nazionali;
- c) **nominare i Coordinatrici/ori Nazionali delle professioni dei coordinamenti più rappresentativi, su indicazione della Segreteria Nazionale;**
- d) approvare e deliberare il Regolamento Congressuale della UIL FP;
- e) convocare il Congresso Nazionale della UIL FP e fissarne le modalità di svolgimento, provvedendo altresì all'adozione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento, i quorum e le maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del Congresso nazionale e fornire indicazioni per la celebrazione dei Congressi regionali, territoriali, di base nonché dei Settori;
- f) stabilire le direttive generali dell'attività contrattuale;
- g) provvedere alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello nazionale, in raccordo con gli indirizzi e le scelte confederali, nell'ottica dello sviluppo della politica del Sindacato delle persone;
- h) deliberare la misura annua delle quote di iscrizione, tenendo conto delle indicazioni degli Organismi nazionali della UIL;
- i) deliberare la ripartizione delle risorse tra le strutture della UIL FP di ogni livello e tipologia;
- j) fissare le direttive delle politiche sindacali, organizzative e gestionali;
- k) decidere su ogni questione di natura organizzativa del Coordinamento Nazionale delle Pari opportunità – Politiche di genere e dei Dipartimenti e Coordinamenti riferiti alle varie attività UIL FP;
- l) delegare all'Esecutivo, in casi particolari, adempimenti di propria competenza, riservandosi la ratifica delle decisioni assunte;
- m) deliberare sull'istituzione e sullo scioglimento dei Settori;
- n) deliberare sull'istituzione e sullo scioglimento dei Dipartimenti;

- o) deliberare sulla istituzione e/o scioglimento dei Coordinamenti Nazionali, su proposta della Segreteria Nazionale;
- p) affidare, ove ritenuto necessario e/o opportuno, ai Settori ulteriori compiti rispetto a quelli già previsti dal presente Statuto, così come riconoscere loro particolari autonomie gestionali e/o ulteriori ambiti di azione rispetto a quelli già assegnati.
- q) deliberare, con decisione presa a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le modifiche al Regolamento di Attuazione.

ARTICOLO 50 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è formato da un massimo di 281 (duecentottantuno) componenti elette/i dal Congresso Nazionale compresi, ove non già elette/i:

- a) le/i Segretarie/i Generali Territoriali (Provinciali e di Capoluogo, qualora la Provincia e il Capoluogo della regione non siano accorpati alla struttura regionale);
- b) le/i Responsabili dei Coordinamenti Territoriali (solo in caso di Regionalizzazione);
- c) le/i Segretarie/i Generali Regionali;
- d) la/il Segretaria/o Generale Nazionale;
- e) le/i componenti della Segreteria Nazionale;
- f) la/il Tesoriera/e Nazionale;
- g) per ogni Dipartimento di riferimento fino a 2 (due) componenti di RSU (ove esistente) scelte/i tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in termini assoluti;
- h) le/i Responsabili dei Dipartimenti Nazionali;
- i) le/i Responsabili dei Settori Nazionali UIL FP con un massimo di 3 (tre) componenti ciascuno;
- j) le/i Coordinatrici/ori di Ente/Amministrazione/Agenzia Nazionali **dei coordinamenti più rappresentativi** e fino ad ulteriori 20 (venti) componenti scelti all'interno dei **6 (sei)** Coordinamenti Nazionali più rappresentativi, **entrambi scelti** su proposta della Segreteria Nazionale;
- k) le/i Coordinatrici/ori di Professione e di Area Nazionali **scelti tra i coordinamenti più rappresentativi, su proposta della Segreteria Nazionale;**
- l) le/i Responsabili dei Servizi Nazionali;
- m) la/il Responsabile Nazionale del Coordinamento Pari Opportunità / Politiche di Genere;
- n) la/il Responsabile dell'Organismo UIL FP/UIL Pensionati, se presente;

Partecipano, inoltre, al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto e con funzioni consultive:

- le/i componenti del Collegio Sindacale;
- le/i componenti del Collegio di Garanzia.

Il numero massimo dei componenti del Consiglio Nazionale può essere aumentato fino al 20%, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 51 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente almeno 2 (due) volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'Organismo competente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo delle/dei sue/suoi componenti.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e l'esercizio del voto sono disciplinate, **ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni, dall'articolo 68 del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.**

ARTICOLO 52 - ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è l'organismo di attuazione dei deliberati del Consiglio Nazionale e risponde ad esso della sua attività. Sono compiti dell'Esecutivo Nazionale:

- a) approvare il bilancio consuntivo e di previsione;
- b) proporre la misura dei contributi sindacali e la relativa ripartizione degli stessi tra le strutture ad ogni livello e tipologia;
- c) vigilare sull'amministrazione del patrimonio sociale;
- d) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- e) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- f) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione, cooperando con esse nel lavoro di propaganda e assistenza e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori;
- g) provvedere alla designazione delle/dei rappresentanti della UIL FP negli Enti, nelle Commissioni, negli Organismi Nazionali e Internazionali, nelle Associazioni e Dipartimenti di diretta emanazione UIL FP nonché nelle società anche partecipate e comunque sempre nel rispetto dei limiti di legge;
- h) provvedere alle nomine negli Enti, Associazioni e Coordinamenti indicati all'articolo 4 (quattro), di diretta emanazione della UIL FP, nonché nelle società anche partecipate e comunque sempre nel rispetto dei limiti di legge;
- i) delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- j) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Nazionale;
- k) decidere l'azione disciplinare in caso di inosservanza o inadempienza delle norme statutarie da parte delle/degli iscritte/i alla UIL FP e/o delle strutture regionali, territoriali e dei Settori Nazionali, Regionali e Territoriali, nel rispetto e secondo la procedura prevista nel Regolamento di Attuazione;
- l) decidere la gestione straordinaria verso le strutture regionali, territoriali e dei Settori Nazionali, Regionali e Territoriali, nel rispetto e secondo la procedura prevista nel Regolamento di attuazione, nei casi di violazione delle norme del presente Statuto e/o dei deliberati degli

Organismi della UIL FP e, nei casi di inadempienze di carattere amministrativo, il commissariamento "ad acta" secondo quanto previsto al successivo articolo 70;

m) **decidere l'istituzione di Coordinamenti professionali nazionali e la nomina delle/i relative/i Coordinatrice/ori, anche in assenza di corrispondenti articolazioni territoriali, al fine di rispondere alla complessità organizzativa e funzionale dei diversi ambiti professionali.**

ARTICOLO 53 - COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è formato da un massimo di 65 (sessantacinque) componenti, compresi:

- la/il Segretaria/o Generale Nazionale;
- le/i componenti la Segreteria Nazionale;
- la/il Tesoriera/e;
- le/i Segretarie/i Generali Regionali;
- le/i Responsabili dei Dipartimenti Nazionali;
- **fino a 3 (tre)** componenti per ciascun Dipartimento, in rappresentanza dei relativi Coordinamenti Nazionali, nominati **dalla Segreteria Nazionale;** ~~secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;~~
- le/i Responsabili dei Settori Nazionali;
- **fino a 8 (otto)** ~~n. 2~~ componenti in rappresentanza dei Servizi Nazionali, **nominate/i dalla Segreteria Nazionale** ~~nominati secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione UIL FP;~~
- la/il Responsabile Nazionale del Coordinamento Pari Opportunità/Politiche di Genere.

Partecipano altresì, con funzione consultive, senza diritto di voto:

- la/il Presidente del Collegio Sindacale Nazionale;
- la/il Presidente del Collegio Garanzia Nazionale.

Il numero massimo dei componenti dell'Esecutivo Nazionale può essere aumentato fino al 20%, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 55 - SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l'organismo esecutivo della UIL FP che opera in forma collegiale, con decisioni assunte a maggioranza, in coerenza con le risoluzioni assunte dal Consiglio Nazionale al quale risponde del suo operato e ha potere di intervento nell'ambito dei singoli territori, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi di categoria.

La Segreteria Nazionale provvede all'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio e dall'Esecutivo Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Nazionale:

a) assicurare la gestione continuativa dell'organizzazione;

- b) deliberare su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, comprese le azioni disciplinari secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione;
- c) provvedere alla direzione quotidiana delle attività della struttura nazionale;
- d) realizzare un rapporto regolare e organizzato con le strutture Regionali e Territoriali e con i Settori, atto a garantire lo svolgimento dell'attività corrente;
- e) gestire ed amministrare il patrimonio economico e sociale;
- f) sottoporre all'attenzione del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale gli argomenti e i contenuti di loro competenza, provvedendo alla loro convocazione con preciso ordine del giorno, con un periodo di congruo preavviso, fatti salvi i casi di urgenza;
- g) proporre all'Esecutivo l'istituzione o lo scioglimento dei Coordinamenti;
- h) proporre al Consiglio Nazionale l'istituzione o lo scioglimento dei Settori e dei Dipartimenti;
- i) proporre al Consiglio Nazionale le/i Responsabili e le/i Vice-Responsabili dei Dipartimenti Nazionali, che dovranno essere poi elette/i da quest'ultimo;
- j) proporre al Consiglio Nazionale le/i Responsabili e le/i Vice-Responsabili dei Servizi Nazionali, al fine di garantire il miglior funzionamento della struttura.
- k) proporre all'Esecutivo Nazionale l'istituzione di Coordinamenti professionali nazionali e la nomina delle/i relative/i Coordinatrice/ori, anche in assenza di corrispondenti articolazioni territoriali, al fine di rispondere alla complessità organizzativa e funzionale dei diversi ambiti professionali.

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui la/il Segretaria/o Generale Territoriale o Regionale UIL FP, ovvero il Responsabile dei Settori Nazionali, per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli organismi deputati, la Segreteria Nazionale UIL FP può nominare una/un reggente che, unitamente alle/ai componenti della rispettiva Segreteria, assumerà la responsabilità della struttura dinanzi al Consiglio.

PARTE SESTA

ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 62 - SETTORI NAZIONALI, REGIONALI E TERRITORIALI

I Settori Nazionali sono articolazioni della UIL FP strutturate a livello nazionale, regionale e territoriale, mediante i quali la UIL FP organizza le/i proprie/i iscritte/i con caratteristiche lavorative e di ambito produttivo specifiche. Essi sono dotati di autonomia politico- organizzativa ed economico-finanziaria nel loro ambito specifico di azione e perseguono gli indirizzi politici dettati dalla Segreteria Nazionale, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle delibere adottate dagli Organismi della UIL FP e della UIL, con caratteristiche e conferimento di

poteri che vengono fissati dall'Esecutivo Nazionale della UIL FP nel momento stesso in cui ne delibera la costituzione.

I Settori Nazionali costituiti sono:

- Organi Costituzionali;
- Vigili del Fuoco;
- Polizia Penitenziaria;
- ANAS.

Il Settore Organi Costituzionali è costituito esclusivamente a livello nazionale dai seguenti Coordinamenti:

- Presidenza della Repubblica;
- Corte Costituzionale;
- Senato della Repubblica;
- Camera dei Deputati.

La UIL FP, ai sensi dello Statuto della UIL, è direttamente titolare del rapporto associativo e della corrispondente quota di iscrizione di ogni singolo lavoratrice/lavoratore che, si associ alla UIL FP tramite il rispettivo Settore Nazionale.

Le Assemblee Congressuali di base e i Congressi Territoriali, Regionali e Nazionali dei settori della UIL FP si svolgeranno nell'ambito del percorso congressuale della UIL FP, nei modi previsti dai rispettivi statuti, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dello Statuto UIL FP e in applicazione del Regolamento Congressuale approvato dal Consiglio Nazionale della UIL FP.

Le/i Responsabili dei Settori Nazionali, elette/i mediante percorso congressuale ai diversi livelli della struttura hanno pieno titolo ad essere rappresentati negli Organismi di direzione politica della UIL FP.

I Settori sono seguiti, per il necessario coordinamento con le politiche della categoria, da una/uno o più componenti della Segreteria Nazionale.

I Settori, in applicazione dei rispettivi Statuti, nell'ambito e del rispetto dello Statuto della UIL FP formano i propri Organismi direttivi ed esecutivi, attraverso i quali svolgono le attività di loro specifica competenza ed assolvono i seguenti compiti:

- a) elaborare, in accordo con la Segreteria Nazionale della UIL FP l'attività sindacale per il Settore di riferimento;
- b) coordinare l'azione sindacale nel Settore, d'intesa con la Segreteria Nazionale UIL FP, a sostegno delle rivendicazioni avanzate;
- c) partecipare negli appositi Organismi all'elaborazione della politica sindacale dell'Unione Nazionale.

Il Consiglio Nazionale della UIL FP ha facoltà di affidare ai Settori altri compiti e riconoscere loro particolari autonomie gestionali e/o ulteriori ambiti di azione rispetto a quelli già assegnati.

Il Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, può deliberare sull'istituzione e sullo scioglimento dei Settori.

Il Regolamento di Attuazione, ove intervengano eventuali modifiche, dovrà essere aggiornato con i nuovi Settori istituiti, strutturati e resi operativi a tutti i livelli della struttura organizzativa e ne fisserà le funzioni attribuite, le autonomie previste, i compiti conferiti a ciascuno di essi.

La Segreteria Nazionale può proporre all'Esecutivo l'istituzione di una figura di coordinamento dei quattro Settori sopra elencati, con funzioni di raccordo e supporto operativo, in coerenza con gli indirizzi della Segreteria Nazionale. Tale figura opera al fine di favorire l'integrazione tra i Settori, assicurare l'unità dell'azione sindacale, accompagnare l'attuazione delle linee politiche e organizzative definite dagli organismi nazionali e garantire una costante collaborazione al raggiungimento degli obiettivi e alla definizione delle politiche Settoriali.

PARTE SETTIMA

NORME GENERALI

ARTICOLO 68 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le Assemblee delle/gli iscritte/i GAU (Assemblee di base) sono convocati ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia richiesta dalla maggioranza delle/degli iscritte/i (50% +1) a quel momento o almeno due terzi delle/dei componenti, ovvero in caso di intervento straordinario (commissariamento). La convocazione pubblica deve essere diramata con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. Le riunioni dei Congressi GAU (Assemblee di base) sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta e in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) qualunque sia il numero delle/degli iscritte/i presente.

I Congressi di struttura, a qualsiasi livello organizzativo, debbono essere convocati dai Consigli di struttura, ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia richiesta da almeno due terzi delle/dei componenti, ovvero in caso di intervento straordinario (commissariamento).

I direttivi GAU sono convocati di norma una volta al mese, a cadenze prefissate. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno il 50% + 1 delle/dei componenti effettive/i. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice delle/dei presenti.

I Consigli di struttura, a qualsiasi livello dell'Organizzazione, sono convocati dalla Segreteria almeno 15 (quindici) giorni prima, o in caso di urgenza, 5 (cinque) e si riuniscono, ordinariamente, almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta l'organo competente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo delle/dei componenti, o nei casi previsti lo richieda il Collegio Sindacale. Le riunioni dei Consigli sono validamente costituite in prima ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) quando siano presenti almeno il 50% + 1 delle/dei componenti effettivi.

Gli Esecutivi, a qualsiasi livello organizzativo, sono convocati dalla/dal Segreteria/o Generale di riferimento, che ne dà comunicazione almeno 15 (quindici) giorni prima; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 (cinque) prima. Le riunioni sono validamente costituite quando siano presenti almeno il 50% + 1 delle/i componenti effettive/i. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice delle/dei presenti. I Collegi di Garanzia, regionale e nazionale, sono convocati dalla/dal Presidente del Collegio di Garanzia, in presenza di ricorsi presentati.

Le riunioni dei Collegi di Garanzia sono validamente costituite quando è presente la maggioranza delle/dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità vale doppio il voto della/del Presidente.

I Collegi Sindacali, territoriali, regionali e nazionale, sono convocati dalla/dal Presidente del Collegio, almeno ogni tre mesi. Le riunioni dei Collegi Sindacali sono validamente costituite quando è presente la maggioranza delle/dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità vale doppio il voto della/del Presidente.

Le riunioni di tutti gli Organismi statuari, a qualsiasi livello, sono altresì validamente costituite in forma totalitaria, anche in assenza di formale convocazione o senza il rispetto dei termini previsti, qualora siano presenti tutte/i le/i componenti e nessuna/o si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti gli Organi statuari dell'Organizzazione, a qualsiasi livello, possono riunirsi:

- in presenza;
- mediante strumenti di telecomunicazione (videoconferenza o audio-conferenza);
- in modalità mista, con partecipazione simultanea sia in presenza sia a distanza.

Le riunioni svolte mediante mezzi di telecomunicazione sono valide a condizione che:

- sia possibile identificare con certezza ciascun partecipante, anche mediante strumenti idonei al riconoscimento personale;
- sia garantita la partecipazione effettiva, simultanea e continuativa alla discussione;
- sia consentito l'intervento in tempo reale, l'esercizio del diritto di voto e la formazione collegiale della volontà;
- il Presidente possa accertare l'identità dei partecipanti, regolare lo svolgimento della seduta e proclamare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente agli interventi ai fini della redazione del verbale.

Le presenze sono rilevate mediante strumenti idonei a garantire l'identificazione certa dei partecipanti e la tracciabilità della partecipazione ai fini della validità delle deliberazioni.

Il voto può essere espresso anche con modalità elettroniche o telematiche, purché sia garantita la riconducibilità del voto al soggetto legittimato e la sua tracciabilità.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il Presidente.

Salvo diversa disposizione, l'avviso di convocazione può indicare le modalità di collegamento o demandarne la comunicazione ai partecipanti con mezzi idonei.

Il verbale della riunione dà atto:

- delle modalità di svolgimento;
- dell'identità dei partecipanti;
- delle modalità di espressione del voto;
- degli esiti delle deliberazioni.

ARTICOLO 78 - COOPTAZIONI

I Consigli Territoriali, Regionali e il Consiglio Nazionale della UIL FP possono effettuare, tra un Congresso e l'altro, cooptazioni in misura non superiore al 10% delle/dei rispettive/i componenti. Le Cooptazioni sono decise a maggioranza di 2/3 delle/ei presenti.

PARTE OTTAVA NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 80 - INDEROGABILITÀ DELLE NORME

Tutte le norme del presente Statuto e quelle contenute nel relativo Regolamento di Attuazione sono inderogabili salvo casi eccezionali.

In tali ultimi casi, è necessario che la deroga sia deliberata dal Consiglio Nazionale, previa motivazione esplicita e fissazione di un rigido termine temporale di operatività della deroga stessa, con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle/dei presenti.

In via di urgenza, tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio Nazionale, la deroga può essere adottata dalla Segreteria Nazionale, con deliberazione motivata.

La deliberazione così assunta deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima seduta utile, a pena di decadenza della deroga stessa.

ARTICOLO 83 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale, salvo apposita delibera di rinvio adottata in sede congressuale.

Le modifiche proposte dalla Segreteria Nazionale e dal Consiglio Nazionale dovranno essere preventivamente esaminate dalla Commissione Statuto appositamente istituita. Le modifiche proposte dalle strutture territoriali e dalle strutture regionali potranno essere sottoposte al Congresso Nazionale solo se approvate dai rispettivi Congressi.

Tali proposte dovranno pervenire alla struttura Nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale.

In sede di prima applicazione del presente Statuto e fino allo svolgimento del Congresso Nazionale successivo, le disposizioni del presente articolo possono essere derogate, in via eccezionale e funzionali al completamento del processo di fusione, con deliberazione del Consiglio Nazionale adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti presenti. A tal fine, è conferito mandato alla Commissione Permanente Statuto che si costituisce con l'approvazione del presente Statuto e che è composta dalla Segreteria Nazionale e dalle/dai Segretarie/i Regionali della UIL FP, di monitorare l'attuazione del presente Statuto e di elaborare eventuali proposte di modifica ritenute necessarie al corretto funzionamento dell'Organizzazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti presenti. Qualora le modifiche approvate incidano sul Regolamento di attuazione, si procede al contestuale adeguamento dello stesso, con le medesime modalità e maggioranze.